

COMUNE DI TERRAGNOLO PROVINCIA DI TRENTO

NOTA INTEGRATIVA al bilancio di previsione 2023-2025

Premessa

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025 è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs- 118/2011 che trovano applicazione dal 1 gennaio 2017 per i comuni della Provincia Autonoma di Trento.

PRINCIPI GENERALI (Allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011)

- 1. <u>annualità</u>: i documenti del sistema di bilancio (previsione e rendicontazione) si riferiscono a periodi di gestione coincidenti con l'anno solare;
- 2. <u>unità</u>: è il complesso unitario delle entrate che finanzia la totalità delle spese durante la gestione. Il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio d'esercizio deve essere unico e unitario;
- 3. <u>universalità</u>: sono incompatibili le gestioni fuori bilancio. Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica;
- 4. <u>integrità</u>: le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- 5. <u>veridicità</u>, attendibilità, correttezza e comprensibilità: i dati di bilancio devono rappresentare in modo reale le condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio (veridicità). Un'informazione contabile è attendibile se non presenta errori e distorsioni rilevanti e quindi gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. Secondo il principio della correttezza tutti i documenti che compongono il sistema contabile devono rispondere al rispetto formale e sostanziale delle norme. Il principio si estende alle comunicazioni ed ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Il sistema di bilancio deve peraltro essere comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali;
- 6. <u>significatività e rilevanza</u>: l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione della posta, valutata

- comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione;
- 7. <u>flessibilità</u>: è finalizzato, attraverso i documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio, a garantire la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- 8. <u>congruità</u>: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- 9. <u>prudenza</u>: nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative dovranno essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- 10. <u>coerenza</u>: i documenti contabili, di previsione, di gestione e di rendicontazione, devono essere tra loro collegati e devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel rispetto degli indirizzi politici ed amministrativi, di breve o di lungo termine;
- 11. continuità e costanza: il requisito della continuità si fonda su criteri tecnici e di stima che continuano ad essere validi nel tempo. La costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio di esercizio;
- 12. <u>comparabilità e verificabilità</u>: il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio. La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione, ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi;
- 13. <u>neutralità o imparzialità</u>: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- 14. <u>pubblicità</u>: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, affinché i documenti contabili di previsione e rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti;
- 15. <u>equilibrio di bilancio</u>: tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e spesa;
- 16. <u>competenza finanziaria</u>: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non si venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;

- 17. <u>competenza economica</u>: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative dell'ente;
- 18. <u>prevalenza della sostanza sulla forma</u>: è necessario che le operazioni ed i fatti accaduti durante l'esercizio siano contabilmente rilevati secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa.

<u>PRINCIPI CONTABILI APPLICATI</u> – sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e principi contabili inerenti:

- la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)
- la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011)
- la contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011)
- il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di Comuni e Comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale. Con Decreto del Ministero dell'Interno è stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Si evidenzia che il 2022 è sono stati anni caratterizzati dalla gravissima pandemia da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina che hanno condizionato l'andamento dell'azione amministrativa, delle opere pubbliche, delle utenze e di tutti i servizi offerti ai cittadini, con ricadute sul bilancio comunale.

Il bilancio previsionale per il triennio 2023-2025 è stato redatto nel rispetto delle previsioni della vigente legislazione, in armonia con gli elementi socio-economici forniti dal DEF, dal DEF provinciale e relative note di aggiornamento, degli schemi di legge di bilancio nazionale, della manovra finanziaria provinciale, nonché dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 e infine sulla base di un 'attenta programmazione e finalizzazione delle poste di entrate ed uscite rispetto ai dati assestati del 2022.

Le previsioni triennali di entrata e spesa tengono inoltre conto del contenuto del Documento Unico di Programmazione (redatto in forma semplificata per il Comune di Terragnolo) e sono state redatte tramite un confronto partecipato e attivo con i servizi di riferimento e gli amministratori delegati.

La presente nota tecnica ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni Le entrate

Le entrate costituiscono la base da cui partire per la costruzione di un bilancio infatti, sulla base delle risorse disponibili, vengono inserite nella parte spesa le uscite obbligatorie (per legge o per convenzioni o contratti), le somme già impegnate, le spese necessarie al funzionamento dell'ente e dell'erogazione dei servizi e in seguito le somme di natura discrezionale.

La formulazione delle previsioni relative alle entrate è stata effettuata mediante l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni.

Le entrate sono programmate secondo criteri di prudenza e di realistica realizzazione, al fine di evitare criticità nell'effettuazione di spese senza la certezza della prevista copertura finanziaria. L'attività di accertamento delle entrate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i. e dai relativi allegati, in particolare dall'allegato 4/2 principio applicato della competenza finanziaria.

Si seguito si riporta la composizione delle entrate del comune di Terragnolo previste a bilancio nel triennio 2023-2025:

Titolo entrata	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato	12.579,27	0	0
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	342.641,00	344.101,00	345.677,00
Trasferimenti correnti	850.798,73	645.371,87	645.371,87
Entrate extra tributarie	275.809,09	272.446,35	269.516,29
Entrate in conto capitale	1.025.125,00	87.000,00	84.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Accensione di prestiti	0	0	0
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	489.500,00	489.500,00	489.500,00
Totale	3.296.453,09	2.138.419,22	2.134.065,16

Con specifico riferimento alle entrate tributarie e tariffarie si precisa che è attiva la convenzione rep. n. 134/Atti priv. di data 15/07/2016, sottoscritta da 12 Comuni (Besenello, Brentonico, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano) con la partecipazione della Comunità della Vallagarina in qualità di capofila per la costituzione di un servizio tributi sovracomunale.

• IMIS: il Comune di Terragnolo ha in previsione di variare le aliquote IMIS come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA VIGENTE	ALIQUOTA 2023
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%	1,03%
Aree edificabili e altri immobili non compresi in altre categorie	0,895%	1,03%

la variazione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2023-2025;

- TARI: Si richiama in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; è previsto che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimesso ad ARERA per essere approvato, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. Non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 24.03.2022;
- CANONE UNICO: a partire dall'01/01/2021 (art. 1, comma 837 della Legge160/2019) è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari, che trova allocazione nel titolo 3 delle entrate, la riscossione di tale entrata è stata affidata con determinazione n. 9 dd. 28.12.2022 del Responsabile del Servizio Tributi alla ditta I.C.A. srl.
- CANONI IDRICI: per l'anno 2023 sono stati approvati con appositi provvedimenti della Giunta Comunale adottati nella seduta del 08.02.2023 le tariffe del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura. Per il servizio depurazione le tariffe attuali sono state fissate dalla Giunta Provinciale n. 74 di data 29/01/2021.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

In nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, che vede la registrazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata e con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza, ha reso necessaria l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato "Fondo pluriennale vincolato".

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno. Il FPV rappresenta quindi un saldo finanziario, necessariamente maggiore di zero, che permette l'applicazione del principio di competenza finanziaria oltre ad evidenziare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

Il FPV è un istituto contabile che:

- a) si forma nel primo esercizio di applicazione della riforma contabile anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- b) a regime è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi;
- c) il FPV può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui;
- d) il FPV nel corso della gestione può essere oggetto di variazioni.

Di norma il FPV è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:

- a. vincoli di legge
- b. debiti per il finanziamento di investimenti
- c. trasferimenti a destinazione vincolata
- d. vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, che vengono tassativamente individuate:

- ✓ spese correnti individuate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi antecedenti quello in cui è esigibile la spesa;
- ✓ spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale;
- ✓ spese per il conferimento di incarichi legali esterni.

Annualmente, in vista dell'approvazione del rendiconto, deve essere effettuato il riaccertamento ordinario dei residui. È una procedura che prevede la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi a 31.12 mediante la quale tutti i residui attivi e passivi, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non ancora scadute al 31.12, devono essere reimputati agli esercizi successivi, con individuazione delle relative scadenze secondo quanto dispone il principio applicato della contabilità finanziaria. Sono esclusi dal riaccertamento i residui attivi e passivi che sono stati incassati e pagati prima della data del riaccertamento ordinario.

Qualora, in seguito al riaccertamento ordinario dei residui o nel corso dell'esercizio, si dovessero verificare variazioni al cronoprogramma determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, verranno costituiti appositi capitoli di FPV (in entrata e in spesa) ed effettuate le relative variazioni di bilancio.

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 è presente FPV di parte corrente per l'importo di Euro 12.579,27 relativo ad indennità per il personale. L'analisi di tutte le spese in parte corrente sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario.

Eventuali variazioni ai cronoprogrammi delle opere pubbliche che comporteranno la reimputazione della spesa nonché l'individuazione di eventuali obbligazioni passive giuridicamente perfezionate nel 2022 ma esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023 saranno oggetto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022. Tali operazioni comporteranno un eventuale stanziamento di Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per l'anno 2023 in parte capitale.

L'ammontare del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, sarà pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo che risulterà stanziato nei diversi interventi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE).

Di fatto si tratta di un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio ed è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate da svalutare una percentuale pari al completamento a 100 della media individuata ed applicata per il calcolo della quota da accantonare.

Durante l'esercizio finanziario deve essere verificata la congruità dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguentemente lo stesso dovrà eventualmente essere adeguato con relativa variazione.

La misura dell'accantonamento FCDE applicata al bilancio di previsione 2023-2025 del fondo crediti dubbia esigibilità è pari al 100% della suddetta media.

Successivamente, in sede di rendiconto, deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione, non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

- 1. i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- 2. i crediti assistiti da fidejussione;
- 3. le entrate tributarie che sono accertate per cassa;
- 4. le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Al fine della quantificazione della quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nella programmazione finanziaria 2023-2025 è stato considerato il trend storico relativo al quinquennio 2017-2021.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE è stata utilizzata la media semplice poiché ritenuta più congrua e rappresentativa del valore del rischio assegnato alle partite creditorie oggetto di svalutazione.

In particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) individuazione delle entrate per natura oggetto di calcolo della quota di accantonamento al fondo. Considerate le esclusioni previste dalla norma sono state valutate le seguenti poste contabili di parte corrente:
 - Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) e attività di liquidazione e accertamento anni precedenti di ICI, IMUP e IMIS: le previsioni di entrata sono determinate sulla previsione del gettito effettivamente incassato. La contabilizzazione delle entrate avviene con il criterio di cassa a seguito dell'effettivo incasso. Per tale capitolo non è stato determinato il FCDE.
 - Tariffa sui Rifiuti (TARI): la previsione di entrata del tributo risulta pari al piano finanziario del tributo, il quale garantisce una copertura pari al 100% della spesa. Il dato è stato calcolato sui valori storici presenti nei rendiconti del comune.
 - Entrate derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato (acquedotto e depurazione): la previsione di entrata del tributo risulta pari al piano finanziario del tributo, il quale garantisce una copertura pari al 100% della spesa, dal 2017 l'entrata è gestita dal Servizio Tributi della Comunità della Vallagarina. Il calcolo è stato effettuato sui valori storici desunti dai rendiconti del comune.
 - Crediti relativi ad affitti.
 - Proventi derivanti dalla vendita di legna e legname.
 - Entrate per concorso spese da famiglie per servizio di mensa presso la scuola dell'infanzia.
 - Entrate da sanzioni amministrative per violazione di regolamenti sono state accertate per cassa. Per tale capitolo non è stato determinato l'FCDE.

Considerata la tipologia e la natura delle entrate previste nella programmazione 2023-2025 in c/capitale, si è ritenuto di non dover istituire alcun fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione quantificato applicando le percentuali previste dalla normativa vigente, per ogni annualità, pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal calcolo previsto dai principi contabili:

È stato fatto il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in contro residui però di competenza dell'anno precedente.

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà dell'effettiva capacità di riscossione attuale. Tutti i dati sono stati desunti dai rendiconti e aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

c) determinazione del valore teorico del Fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere a bilancio

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione è così determinata:

RIEPILOGO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

F.C.D.E.	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Parte corrente	61.874,90	62.226,91	61.999,78

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata del risultato di amministrazione).

Fondo rischi spese legali

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito "Fondo rischi" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: "In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione,

il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).".

Valutata la situazione dell'ente, non si è ritenuto necessario provvedere a tale accantonamento.

Fondo accantonamento perdite società partecipate

La legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che le amministrazioni locali devono accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In particolare è previsto che tali accantonamenti vengano applicati in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il comune non ha partecipazioni in società in perdita pertanto si è ritenuto non necessario istituire il fondo.

Accantonamento al fondo di garanzia per debiti commerciali.

La legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145, art. 1 commi 859 e seguenti, come modificata dal "DL crescita" D.L.30 aprile 2019, n. 34, impone, a decorrere dal 2020, alcune penalizzazioni per gli enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa. Il Senato, con un emendamento introdotto nella manovra di bilancio 2020, ha sposato tale obbligo al 2021.

Tale Legge dispone l'obbligo di istituire il Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente di bilancio, a valere sul Titolo I della spesa quale "sanzione" per gli enti che non riducono i propri debiti commerciali rilevati al 31/12 dell'anno precedente, ovvero che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa. La determinazione di tale fondo passa dalla preventiva elaborazione di due indicatori:

- 1. l'indicatore di riduzione del debito pregresso (rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine dell'ultimo esercizio e a fine del secondo esercizio precedente);
- 2. l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (fatture scadute nel corrente anno pagate e non pagate e fatture pagate nel corrente anno prima della scadenza).

Il fondo si sostanzia in un vincolo che blocca risorse di competenza di parte correte partendo dal presupposto che il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti non motivate, siano dovute a carenze di cassa.

I parametri ed i criteri da tenere presente per la determinazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali, modificati dall'art. 38-bs del Decreto crescita (DL 34/2019), sono i seguenti:

- 1. debito residuo al 31/12 dell'esercizio precedente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (se tale condizione si avvera, si passa al parametro n. 2)
- 2. mancata riduzione del debito commerciale residuo (al 31/12 dell'esercizio precedente) di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente.

Ulteriore obbligo di accantonamento a detto fondo sussiste ove si presentino ritardi sui termini di pagamento delle transazioni commerciali ovvero se non è avvenuta la pubblicazione sul sito dell'ente dell'ammontare del debito commerciale residuo, unitamente alla mancata trasmissione alla PCC (Piattaforma di Certificazione dei Crediti) dello stock dei debiti commerciali o delle relative informazioni di pagamento.

Anche questo fondo, se presente, costituisce quota accantonata del risultato di amministrazione.

A seguito della valutazione dei parametri, non risulta necessario istituire il fondo di garanzia per i debiti commerciali nel bilancio di previsione 2023-2025

Di seguito si riportano i dati relativi agli indicatori sui tempi medi di pagamento dando atto che il Comune di Terragnolo non è tenuto alla costituzione del fondo di garanzia per debiti commerciali:

Calcolo fondo di garanzia debiti commerciali	
Totale fatture ricevute nel 2022	917.315,46 €
5% del totale fatture ricevute (limite debito residuo)	45.865,77 €
stock debito residuo 31/12/2022	0,00 €
Stock debito residuo 31/12/2021	108,10 €
Stock debito residuo 2022 rispetto al 2021	0,00 %
Tempo medio di ritardo dei pagamenti	-7,86 gg
obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti	no
commerciali da accantonare	

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Per garantire la flessibilità del bilancio, nella Missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del Programma "Fondo di riserva", è stato previsto un fondo di riserva di sola competenza, conforme ai limiti fissati dall'art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000: non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste a bilancio.

Inoltre, sempre nella Missione "Fondi e Accantonamenti", Programma "Fondo di riserva", è stato iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore alla 0,2% delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese).

Elenco degli investimenti programmati per spese d'investimento

Non si prevede di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste, le quali sono finanziate con mezzi propri (oneri di urbanizzazione, sanzioni) e da trasferimenti in conto capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento, da privati e da altri enti pubblici quali consorzio BIM dell'Adige, Ministero dell'Interno.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche nel quale sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio di previsione.

Entrate e spese correnti "non ricorrenti"

Per quanto riguarda la distinzione tra entrate ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che l'entrata sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazioni di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) contributi straordinari connessi all'emergenza sanitaria in atto;
- h) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione."

	ENTRATE RICORRENTI				
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2023	2024	2025	
	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) DA				
	ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO				
170	ANNI PRECEDENTI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
	(TARI) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO				
180	ANNI PRECEDENTI	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	PNRR - M1C1 INT.1.2 CUP J31C22000940006				
298	ABILITAZIONE AL CLOUD SERVIZI COMUNALI	47.427,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TRASFERIMENTI DA ENTI PER MANIFESTAZIONI				
1720	CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	CONTRIBUTI DA MINISTERO A FONDO				
1740	PERDUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE	13.979,00 €	0,00 €	0,00 €	
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI				
	REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E				
3500	NORME DI LEGGE A CARICO DELLE FAMIGLIE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU SANZIONI DA	500.00	500.00.0	500.00.0	
5750	ALTRI SOGGETTI	500,00€	500,00 €	500,00 €	
	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON				
7350	PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	10.000,00€	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Totale entrate in parte corrente	82.406,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
	ENTRATE IN C/CAPITALE	1.025.125,00 €	87.000,00 €	84.000,00 €	
	Totale entrate in parte corrente	1.025.125,00 €	87.00,00 €	84.000,00 €	
	TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	1.109.554,00 €	105.024,00 €	102.025,00 €	

Per quanto riguarda la distinzione tra spese ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali e referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

	SPESE RICORRENTI				
CAP DESCRIZIONE CAPITOLO 2023 2024 2025		2025			
	RIMBORSO SPESA A DATORI DI LAVORO				
250	PER CARICHE ELETTIVE	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL				
800	SEGRETARIO COMUNALE	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ì	FORNITURA O RINNOVAZIONE DI UNIFORMI			
1250	ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	1.000,00 €	1.000,00€	1.000,00 €
	SPESE DI EFFETTUAZIONE ANALISI	·	·	
1370	CLINICHE AI DIPENDENTI	100,00 €	100,00€	100,00€
	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			
	(SPESE NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI			
1740	GARA)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU			
1830	ANTICIPAZIONE TESORERIA	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E			
	SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA -			
1900	BENI	200,00 €	200,00 €	200,00 €
0007	PNRR - M1C1 INT.1.2 CUP J31C22000940006	47 407 00 0	0.00.0	0.00.0
2807	ABILITAZIONE AL CLOUD SERVIZI COMUNALI	47.427,00 €	0,00 €	0,00 €
2000	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE	1 000 00 0	1 000 00 0	1 000 00 0
3000	RAGIONI DEL COMUNE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3703	(RUOLO) UFF.ANAGRAFE-ST.CIVILE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3703	SPESE DI ATTUAZIONE CONVENZIONE CON I	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4620	COMUNI DEL PASUBIO	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
4020	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) -	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
8890	PERSONALE SCUOLA INFANZIA	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €
	AZIONI NEL SETTORE CULTURA	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
	SPESE PER L'URBANISTICA	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10000	SPESE PER SERVIZIO DI CONTROLLO SU	0.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15701	ANIMALI RANDAGI	300,00€	300,00€	300,00€
	FORNITURE DIVERSE PER IMPIANTI	,	,	,
19790	SPORTIVI (BENI)	600,00 €	0,00 €	0,00 €
	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'			
19900	RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	CONTRIBUTI NEL CAMPO SOCIALE A			
21610	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'			
	ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			
25800	2020-2022	13.979,00 €	0,00 €	0,00 €
000=5	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD		4 500 00 -	. =
26850	INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE	9.030,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Totale spese in parte corrente	127.736,00 €	17.350,00 €	17.350,00 €
	SPESE IN C/CAPITALE	1.025.125,00 €	87.000,00 €	84.000,00 €
	Totale spese in parte capitale	1.025.125,00 €	87.00,00 €	84.000,00 €
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	1.152.861,00 €	104.350,00 €	101.350,00 €

Risultato di amministrazione

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

La quota del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'ente ha provveduto a vincolare o accantonare parte del risultato presunto di amministrazione presunto per le seguenti poste:

- L'accantonamento quota FCDE per un totale di Euro 276.898,18 pari all'importo del FCDE risultante dal Rendiconto 2021 di Euro 201.278,66 incrementato dell'accantonamento al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022 assestato (100%) Euro 75.619,52;
- Tra gli altri accantonamenti è stata inserita la quota a carico Ente per Trattamento di Fine Rapporto dipendenti comunali Euro 89.774,70.- risultante da rendiconto 2021;
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per Euro 78.865,72 come risultanti da rendiconto 2021;
- Parte destinata agli investimenti come risultante dal rendiconto 2021 per Euro 317.674,17.

Si evidenzia che, poiché la proposta di bilancio 2023-2025 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2023-2025 è stato pertanto conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione a destinazione libera.

Il prospetto di calcolo del risultato di amministrazione presunto è stato compilato tenendo conto delle modifiche di recente apportate a seguito del superamento dei vincoli di finanza pubblica e quindi dell'approvazione dei nuovi prospetti sugli equilibri di bilancio, quadro generale riassuntivo ed equilibri di bilancio e allegati A/1, A/2 e A/3.

(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	1.281.574,8
(+)	•	
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	2.063.473.3
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	2.433.605,71 0,00 103.821.46
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,0
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	1.358.634,7
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,0
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,0
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,0
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,0
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,0
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (1)	12.579,2
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	1.346.055,4
Fondo Fondo Fondo	o crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4) o anticipazioni liquidità (5) o perdite società partecipate (5) o contenzioso (5) occantonamenti (5)	276.898,1 0,0 0,0 0,0 89.774,7
	B) Totale parte accantonata	366.672,8
Parte	vincolata	
	i derivanti da leggi e dai principi contabili	0,0
	i derivanti da trasferimenti i derivanti dalla contrazione di mutui	78.865,7
	i formalmente attribuiti dall'ente	0,0
Altri vi		0.0
	Thousand the state of the state	
	C) Totale parte vincolata	78.865,7
Parte	destinata agli investimenti	317.674,1
	D) Totale destinata agli investimenti	317.674,1
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	582.842,7
3) Util	izzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio:	
	o quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0.0

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) Utilizzo quota vincolata Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00	

Garanzia principali o sussidiarie prestate dall'ente


Il Comune di Terragnolo non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati a bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune di Terragnolo non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale.

La rilevazione annuale delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2021 è stata effettuata dal Consiglio Comunale in data 29.12.2022 con propria deliberazione n. 49, sotto riportata.



Denominazione	Tipologia	Link di pubblicazione Bilancio 2021
Trentino Digitale	Società per Azioni	https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio-2021
Trentino Riscossioni	Società per Azioni	https://secure.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_3211_0_0_43/http%3B/backalui.intra.infotn.it:7087/publishedcontent/publish/tri/cms/allegati_file/propostadibilancio2021approvato_e_da_depositare.pdf
Consorzio dei Comuni Trentini	Società Cooperativa	Bilancio 2021 / Bilancio / Bilanci / Società Trasparente / Consorzio Comuni Trentini - Consorzio dei Comuni Trentini
Dolomiti Energia Holding	Società per Azioni	https://www.dolomitienergia.it/dam/dolomitienergia/chi-siamo/dati-sintetici-e-dibilancio/Dolomiti_Energia_bilancio_2021_ITA.pdf
Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo	Società Consortile a r.l.	https://www.visitrovereto.it/wp- content/uploads/2022/06/Fascicolo-bilancio- consuntivo-2021.pdf

Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il comune di Terragnolo non utilizza contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e nemmeno quelli delle funzioni delegate dalla Regione.

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025.